SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San Bernardo

11010 – Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)

Tel. 0165363641 – fax 0165363628

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI E DEL SERVIZIO PER ACQUISTI DIGITALI NELL'AMBITO DEL PIANO DI WELFARE DEI DIPENDENTI DI SITRASB S.P.A. PER LA DURATA DI 24 MESI CON EVENTUALE RINNOVO PER ALTRI 24 MESI

CIG BBEF811710

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Sommario

PREMESSE 3

ART. 1 – OGGETTO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO 3

1.1 Servizio sostitutivo di mensa 3

1.2 Servizio Piano Welfare aziendale 4

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO 5

ART. 3 – ESECUZIONE ANTICIPATA 6

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 6

4.1 Buoni pasto elettronici 6

4.2 Servizio Piano Welfare aziendale 7

ART. 5 – RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI – Buoni pasto e piano Welfare 8

5.1 Buoni pasto elettronici: 8

5.2 Servizio Piano Welfare aziendale 11

ART. 6 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 11

6.1 Buoni pasto elettronici 11

6.2 Servizio Piano Welfare aziendale 11

ART. 7 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA 12

ART. 8 – PENALITÀ 12

ART. 9 – LIMITAZIONI AL SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 13

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA 13

ART. 11 – REVISIONE PREZZI 14

ART. 12 – RISOLUZIONE 14

ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY 14

ART. 14. - ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 e ss.mm.ii. 15

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 15

PREMESSE

Il presente capitolato disciplina l'appalto (di seguito anche l' "Appalto") per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e del servizio di welfare aziendale (di seguito congiuntamente anche i "Servizi"), con durata pari a 24 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto avente validità a decorrere dalla data stimata del 01 gennaio 2027 con possibilità di ripetizione, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo n. 36/2023 (di seguito anche "Codice").

Esso è redatto in conformità all'art. 41, comma 12, del Codice.

Il servizio sostitutivo di mensa è regolato dall'art. 131, comma 6, e dall'Allegato II.7 del Codice, mentre la gestione e fruizione dei servizi di welfare è disciplinata dall'art. 51, comma 2, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

ART. 1 – OGGETTO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'Appalto avrà ad oggetto:

- il Servizio sostitutivo di mensa;
- il Servizio Piano Welfare aziendale.

I Servizi saranno erogati tramite piattaforma digitale integrata, basata su tessere elettroniche personali e/o app dedicata direttamente leggibile (mediante Qrcode o altra modalità) dall'esercizio che eroga il pasto o il bene oggetto di servizio welfare, che consentirà la gestione centralizzata sia dei buoni pasto sia dei servizi di welfare.

Non è prevista la suddivisione in lotti dei due servizi poiché SITRASB ha valutato la necessità di assicurare una fruizione integrata da parte degli utenti dei servizi tramite la medesima piattaforma digitale sia al fine di rendere un servizio qualitativamente più elevato, sia al fine di avere una gestione amministrativa dei Servizi centralizzata ed unitaria e conseguentemente ottimizzare le tempistiche di gestione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 11 del Codice e del suo Allegato I.01, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nelle attività dei Servizi è il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi impiegato nelle attività dei servizi identificato anche in ragione di precedenti contratti aggiudicati da SITRASB S.p.A. per i medesimi servizi.

Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello sopra indicato ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice.

1.1 Servizio sostitutivo di mensa

Il servizio sostitutivo di mensa è prestato mediante buoni pasto elettronici, i quali saranno utilizzabili presso la rete di esercizi convenzionati, ubicati sul territorio regionale e nazionale, con i quali l'aggiudicatario dei Servizi (di seguito anche l'"Appaltatore") avrà stipulato apposite convenzioni.

Il valore nominale di ciascun buono pasto elettronico è fissato in euro 7,00 (sette/00) IVA esclusa, corrispondente a un valore facciale di euro 7,28 (sette/28) IVA inclusa (4%).

Il servizio sostitutivo di mensa, relativo al periodo contrattuale, si sostanzia nella fornitura annua di circa n. 10.000 buoni pasto elettronici, per un valore annuo complessivo pari a euro 70.000,00 IVA esclusa, suscettibile di rivalutazione in caso di modifiche contrattuali relative al trattamento economico dei dipendenti. L'organico medio di SITRASB S.p.A. (di seguito anche la "Società") è pari a circa 50 unità.

Il valore complessivo stimato per il Servizio sostitutivo di mensa risulta pari a euro 280.000,00 IVA esclusa.

1.2 Servizio Piano Welfare aziendale

Il Servizio Piano Welfare aziendale deve consentire la fruizione di un importo pari a euro 1.200,00 all'anno, per ciascuno dei 50 dipendenti che compongono attualmente l'organico medio della Società, per un importo annuo complessivo pari a euro 60.000,00 IVA esclusa.

A tale importo si aggiunge il corrispettivo dovuto quale commissione per la gestione delle singole transazioni; tale valore di fee presunto, che sarà oggetto di ribasso in sede di offerta, viene determinato in misura pari al 7% dell'importo totale.

Il valore complessivo stimato per il Servizio Piano Welfare aziendale risulta pari a euro 256.800,00 IVA esclusa.

Il valore dei Servizi, in caso di esercizio del rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, è riassunto nella tabella seguente:

Servizio	Valore unitario (IVA esclusa)	Numero unità / dipendenti	Importo complessivo (IVA esclusa)
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici	€ 7,00	40.000 pasti	€ 280.000,00
Servizio di welfare aziendale	€ 1.200/annuo	50 dipendenti	€ 240.000,00
Servizio di welfare aziendale – *fee* transazioni	7% importo globale		€ 16.800,00
Totale importo complessivo IVA esclusa			**€ 536.800,00**

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice il costo della manodopera compreso nell'importo a base d'asta viene stimato in via equitativa in € 16.000,00 ed è stato calcolato tenendo conto della disciplina del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi impiegato nelle attività dei servizi nonché di precedenti contratti aggiudicati da SITRASB S.p.A .

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello sopra

indicato ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato I.01 del Codice. Come previsto dall'Art. 41, comma 14, del Codice resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e/o da un diverso CCNL applicato, nel rispetto dell'equivalenza in rapporto al CCNL individuato dalla Stazione appaltante.

Non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a euro 0,00.

Il quantitativo indicato è da ritenersi presunto e non impegna SITRASB S.p.A., sulla quale non grava alcun vincolo sugli importi, unitari e complessivi, e sui fattori che li determinano.

In caso di variazione, per eccesso o per difetto, del numero stimato di buoni pasto elettronici, dell'entità del valore del welfare e dei dipendenti in organico, nel corso di esecuzione del contratto, il prezzo unitario risultante dall'offerta rimarrà invariato senza che Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti della Società.

Il presente Appalto è integralmente finanziato con fondi propri.

Le eventuali variazioni dell'IVA lasciano inalterato il contenuto economico dell'Appalto, ferma restando la libertà delle parti di addivenire alle opportune rinegoziazioni per stabilire l'equilibrio del rapporto.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Il periodo contrattuale avrà durata pari a 24 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di ripetizione, a discrezione della Società, per ulteriori 24 mesi ed alle medesime condizioni originarie, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice.

La data di avvio del contratto è stimata per il 1° gennaio 2027.

L'eventuale ripetizione dei Servizi sarà richiesta dalla Società all'Appaltatore mediante specifica comunicazione da inviarsi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla scadenza contrattuale.

La durata del Contratto potrà comunque essere prorogata per l'ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (proroga tecnica), ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto, una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione del rapporto contrattuale (tutti i casi di cessazione, anche anticipata). In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

L'ammontare esatto dei buoni pasto elettronici così come delle quote welfare sarà comunicato da SITRASB S.p.A. e potrà variare in relazione all'effettivo numero di dipendenti o in relazione alla tipologia di contratto a cui il dipendente è sottoposto (tempo pieno o parziale) senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun tipo di ristoro o rimborso.

Per tutta la durata dell'Appalto SITRASB S.p.A. potrà emettere ordinativi nei confronti dell'Appaltatore per l'approvvigionamento dei beni oggetto della presente procedura.

ART. 3 – ESECUZIONE ANTICIPATA

SITRASB S.p.A. si riserva di disporre l'eventuale esecuzione anticipata dell'Appalto in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

4.1 Buoni pasto elettronici

Il Servizio sostitutivo di mensa comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni, incluse nel prezzo dell'appalto:

- predisposizione della rete dedicata di Esercizi convenzionati, con attivazione delle convenzioni entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ovvero, ove la Società sia tenuta all'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del Codice, dalla scadenza dello stesso;
- emissione e consegna a SITRASB S.p.A. delle tessere elettroniche e/o attivazione della piattaforma APP su cu sono appoggiati i buoni pasto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto avente validità stimata a decorrere dal 1° gennaio 2027 e, per richieste successive avanzate nel corso di durata dell'Appalto, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di SITRASB S.p.A.. Le tessere, qualora previste, dovranno avere dimensioni analoghe a quelle delle carte di credito/bancomat e riportare i dati identificativi del dipendente e della Società. Qualora previste, le tessere dovranno garantire:
    - sicurezza e non riproducibilità del supporto informatico;
    - conservazione dei dati per un periodo tecnologicamente congruo;
    - affidabilità e resistenza, conformemente alla tecnologia più aggiornata;
    - l'utilizzo prioritario dei buoni prossimi alla scadenza;
    - l'utilizzo in tutti i giorni dell'anno, comprese festività e giorni infrasettimanali;
    - la possibilità di utilizzo di più buoni nello stesso giorno, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 4 dell'Allegato II.17 del Codice;
- fornitura e installazione dei POS presso gli Esercizi convenzionati e di eventuali ulteriori apparecchiature informatiche necessarie all'erogazione del Servizio;
- assistenza tecnica in caso di guasti ai POS e alle altre apparecchiature, di malfunzionamenti del sistema informatico di gestione o di qualsiasi altra problematica relativa alla fruizione del Servizio.

Scadenza di spendibilità:

- buoni emessi entro il 31 agosto: validità minima fino al 31 dicembre del medesimo anno;
- buoni emessi dal 1° settembre: validità minima fino al 31 dicembre dell'anno successivo;
- buoni emessi nell'ultimo semestre dell'anno in cui termina il contratto: devono essere utilizzabili per i successivi sei mesi. In questo caso, l'Appaltatore è tenuto a garantire il Servizio sostitutivo di mensa fino alla scadenza del semestre predetto, anche se il contratto è formalmente concluso.

4.2 Servizio Piano Welfare aziendale

L'Appaltatore è tenuto a garantire la piena fruizione dell'importo riconosciuto dalla Società a titolo di welfare attraverso la messa a disposizione di una piattaforma digitale, accessibile sia via web sia tramite app.

- La piattaforma dovrà consentire la gestione e l'utilizzo dei beni e servizi di welfare previsti dall'art. 51, comma 2, del TUIR, garantendo al contempo adeguati standard di accessibilità e compatibilità con i principali dispositivi. È inoltre richiesto che il sistema sia conforme alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR) e assicuri un elevato livello di disponibilità e continuità del servizio, tale da non pregiudicare l'accesso degli utenti.
- Particolare attenzione dovrà essere riservata alla qualità dei servizi digitali offerti: la piattaforma dovrà mettere a disposizione degli utenti un'area personale per la consultazione del saldo disponibile, la scelta dei servizi, la tracciabilità delle operazioni effettuate. A supporto dell'utenza, l'Appaltatore dovrà garantire un servizio di assistenza (telefono, e-mail e chat), con tempi di risposta adeguati e in grado di risolvere eventuali problematiche in tempi rapidi.
- La fruizione del credito welfare dovrà avvenire, indicativamente, entro e non oltre il 10 dicembre di ciascun anno, nel rispetto delle normative fiscali e dei limiti vigenti. Gli importi eventualmente non utilizzati e non fatturati entro tale data resteranno nella disponibilità della Società, per finalità previdenziali individuali. Per l'ultimo anno di validità contrattuale, il termine ultimo per l'utilizzo delle somme assegnate è fissato al 10 dicembre dello stesso anno, con obbligo per l'Appaltatore di mantenere attivo il servizio sino a tale data.
- L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare un costante monitoraggio delle attività svolte e rendere disponibile alla Società una reportistica periodica contenente dati di utilizzo, andamento della spesa. A garanzia della continuità del Servizio Piano Welfare aziendale, in caso di scadenza naturale o risoluzione del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a collaborare con la Società per la completa e sicura migrazione dei dati verso il nuovo gestore, senza ulteriori oneri a carico di SITRASB S.p.A..

Entrambi i servizi dovranno essere pienamente operativi, comprensivi di tutte le attività propedeutiche, entro 20 giorni dalla stipula del contratto.

Inoltre, si precisa quanto segue:

- SITRASB S.p.A., per l'esecuzione del presente contratto, procederà preliminarmente all'avvio del servizio alla nomina del Direttore di esecuzione del contratto, per la verifica/definizione degli adempimenti contrattuali, per il coordinamento e per la gestione ordinaria e straordinaria dei rapporti con la Committente, per il raggiungimento dei livelli minimi di servizio e per la redazione della contabilità secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 2 dell'allegato II.14.;
- SITRASB S.p.A. comunica annualmente, entro il mese di aprile, l'importo welfare da erogare a ciascun dipendente; i quantitativi di buoni pasto sono invece trasmessi con cadenza mensile, a partire dal primo mese utile, sulla base delle presenze effettive del mese precedente.
- I quantitativi stimati di buoni pasto e welfare non costituiscono impegno vincolante per SITRASB S.p.A., che si riserva la facoltà di emettere ordinativi mensili in funzione delle effettive esigenze aziendali, senza obbligo di quantitativo minimo. Il ribasso unico offerto in gara sul valore nominale

dei buoni resta invariato anche in caso di variazioni derivanti da sopravvenute disposizioni normative e/o contratti collettivi di lavoro, così come intesi ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le variazioni richieste da SITRASB S.p.A., in aumento o in diminuzione, senza diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo o rimborso spese, nel rispetto delle condizioni dettate nell'art. 120 del Codice. L'Appaltatore dovrà garantire eventuali ulteriori servizi offerti nella relazione tecnica di gara.

- SITRASB S.p.A. segnala all'Appaltatore, con comunicazione scritta, i buoni scaduti e non utilizzati, ai fini del rimborso del valore nominale, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Il rimborso, a totale onere dell'Appaltatore, dovrà avvenire in valuta corrente nello Stato italiano entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatti salvi gli adempimenti fiscali.
- Alla cessazione del contratto, anche anticipata, l'Appaltatore dovrà rimborsare, entro 60 giorni dalla richiesta scritta di SITRASB S.p.A., il valore nominale (al netto del ribasso offerto in gara) dei buoni pasto non utilizzati, con le medesime modalità di cui al punto precedente.
- SITRASB S.p.A. comunica all'Appaltatore le coordinate bancarie per l'esecuzione delle transazioni di rimborso di cui ai punti precedenti.

ART. 5 – RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI – Buoni pasto e piano Welfare

5.1 Buoni pasto elettronici:

- Per tutta la durata del contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire la fruizione del Servizio sostitutivo di mensa attraverso una rete dedicata di esercizi convenzionati così come previsto dall'art. 131 comma 6 e dall'allegato II.7 del Codice e dall'offerta tecnica di gara.
- L' Appaltatore deve garantire la fruizione del Servizio attraverso una Rete dedicata di esercizi provvisti delle prescritte autorizzazioni in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o in materia di attività artigianali del settore alimentare. Ogni esercizio convenzionato dovrà esporre specifica vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto elettronico) e dovrà essere garantita l'estensione della rete convenzionata su tutto il territorio nazionale.
- Si precisa che gli esercizi di somministrazione alimenti comprendono sia quelli destinati al consumo sul posto (ristoranti, tavole calde, tavole fredde, ecc.) sia quelli che forniscono cibo da asporto (es. "*street food*", pizza al taglio, ecc.). L'elenco degli esercizi presso i quali può essere erogato il Servizio sostitutivo di mesa è contenuto nell'art. 3 dell'Allegato II.17 del Codice; Resta in ogni caso ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente.
- In considerazione della specifica organizzazione dell'attività lavorativa di SITRASB S.p.A., che prevede prevalentemente la preparazione e il consumo dei pasti presso le singole postazioni di lavoro, dovrà essere assicurata, inoltre, un'adeguata copertura di convenzioni con esercizi commerciali di rivendita di beni alimentari, ubicati sia in Valle d'Aosta, luogo di residenza abituale del personale, sia sul territorio nazionale, con esercizi aventi le caratteristiche della grande distribuzione (supermercati o ipermercati).

- In sede di offerta tecnica, il Concorrente potrà proporre un'estensione della rete minima prevista in 30 esercizi convenzionati per la rete servizio sostitutivo di mensa e 30 esercizi convenzionati per la rete welfare (cfr. Allegato Criteri OEPV), che sarà oggetto di valutazione, garantendo la stipula di convenzioni anche con locali di somministrazione di alimenti situati nei comuni della *Comunità Grand Combin*; ai sensi dell'art. 131, comma 7, del Codice, ai fini dell'estensione della rete minima, oggetto del criterio di aggiudicazione, è sufficiente l'assunzione, da parte del Concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione ovvero, ove la Società sia tenuta all'osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del Codice, dalla scadenza dello stesso. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione.
- L'Appaltatore è obbligato ad assicurare la fruizione del buono pasto elettronico negli esercizi convenzionati facenti parte della rete, dotati di apposito apparato di lettura e acquisizione dei dati dell'utente tramite tessere elettroniche (POS terminali) e/o Applicazione mediante piattaforme digitali a seguito della presentazione, da parte dei fruitori, della tessera elettronica e/o del cellulare con accesso all'area App personale prevista dal presente Capitolato.
- L'Appaltatore è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.
- L'Appaltatore deve garantire il perfetto funzionamento, degli apparati di lettura e acquisizione dei dati delle tessere elettroniche (POS terminali o altro) e/o delle App personali, per ricevere il pagamento della prestazione erogata ai dipendenti, nel caso di malfunzionamenti deve provvedere al ripristino della perfetta funzionalità entro e non oltre 3 giornate lavorative a far data dalla segnalazione di SITRASB S.p.A.;
- L'Appaltatore è obbligato a garantire che gli esercizi convenzionati appartenenti al network non assumano atteggiamenti discriminatori nei confronti dei fruitori del buono pasto, né rifiutino di erogare il Servizio sostitutivo di mensa senza giustificato motivo oggettivo, fatte salve cause di forza maggiore che devono comunque essere documentate per iscritto entro il termine massimo di 10 giorni, su richiesta di SITRASB S.p.A.
- L'Appaltatore è obbligato a:
  - comunicare tempestivamente la risoluzione o cessazione del rapporto di convenzione con esercizi convenzionati facenti parte della rete e provvedere, altresì, entro il termine di 20 giorni lavorativi alla convenzione con nuovi esercizi, dotati dei requisiti previsti dall'Allegato II.17 del Codice e dal presente Capitolato ed ubicati nelle medesime zone;
  - garantire da parte dei titolari/gestori degli esercizi della rete dedicata, il corretto adempimento delle prescrizioni previste nel Capitolato e nel Contratto;
  - esonerare SITRASB S.p.A. da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati, facenti parte della rete dedicata/network. Il rapporto organizzativo ed economico tra l'Appaltatore e i titolari/gestori degli esercizi convenzionati della rete dedicata/network, è di esclusiva spettanza dell'Appaltatore medesimo. SITRASB S.p.A. non interviene in alcun modo, e a nessun titolo, in detti rapporti;
  - fornire alla data di stipula del contratto, alla data di effettivo avvio del Servizio sostitutivo, su richiesta scritta di SITRASB S.p.A., ed ogni qualvolta vi sia una variazione (in difetto o in

aumento) degli esercizi convenzionati facenti parte della rete, e comunque con cadenza quadrimestrale, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati facenti parte della rete, entro il termine massimo di 10 giorni dalla richiesta. Tale elenco deve contenere almeno i seguenti dati:

- la ragione/denominazione sociale dell'esercizio;
- l'insegna (o altro elemento distintivo dell'impresa) dell'esercizio;
- l'indirizzo (es. Comune, Provincia, Via/Corso/Piazza e numero civico) completo di ubicazione dell'esercizio;
- la tipologia di esercizio (es. bar, trattoria, gastronomia, etc.);
- il tipo di alimenti, bevande e/o prodotti di gastronomia somministrati al pubblico;
- il giorno di chiusura dell'esercizio e gli orari di apertura al pubblico;
- i recapiti di contatto (es. pec e telefono, etc).

Tale elenco deve essere reso disponibile, altresì, al personale dipendente tramite l'apposito sistema informatico dell'affidatario.

- L'Appaltatore è ritenuto responsabile per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Capitolato e dalla documentazione di gara, anche dipendenti da fatto e/o condotta, anche omissiva, dei singoli esercizi convenzionati facenti parte della rete.
- Fatto salvo il potere di vigilanza e di controllo, SITRASB S.p.A. non ha alcun rapporto (es. organizzativo, economico, etc.) con gli esercenti convenzionati e dei servizi facenti parte della rete Welfare, i quali non possono avanzare alcuna pretesa, a qualunque titolo, nei confronti di SITRASB S.p.A.
- SITRASB S.p.A. si riserva di comunicare tempestivamente all'Appaltatore eventuali inadeguatezze e/o inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e a quanto offerto in sede di gara dall'Appaltatore, di cui venga a conoscenza, anche sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitario riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione.
- L'Appaltatore è tenuto a, nel rispetto dell'offerta tecnica di gara:
  - intervenire entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente presso l'esercizio convenzionato, affinché sia rimossa la disfunzione o il disservizio segnalato;
  - in caso di reiterazione di inadempimenti nella misura pari a 3 per anno contrattuale da parte del medesimo esercizio convenzionato: nei 7 giorni lavorativi successivi dall'ultima comunicazione di disservizio, ad escludere l'esercizio dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dal Capitolato e dalla normativa ivi richiamata;
  - provvedere alla sostituzione dell'esercizio convenzionato qualora SITRASB S.p.A abbia accertato che il servizio rilevato sia negligente e comunque non conforme a quanto previsto dal Capitolato e dalla normativa ivi richiamata;
  - stipulare con gli esercizi convenzionati accordi rispettosi dei contenuti dell'art. 5 dell'Allegato II.17

5.2 Servizio Piano Welfare aziendale

L'Appaltatore è tenuto a garantire la fruizione dell'importo welfare attraverso la messa a disposizione di una piattaforma digitale (accessibile via web e app) per la gestione e la fruizione dei beni e servizi di welfare previsti dall'art. 51, comma 2, TUIR, tra cui:

i. assistenza sanitaria integrativa,
ii. istruzione e servizi per la famiglia,
iii. trasporto pubblico,
iv. attività culturali, sportive e ricreative,
v. buoni acquisto e gift card,
vi. ulteriori prestazioni di welfare normativamente ammissibili;
vii. catalogo ampio e differenziato di fornitori e convenzioni su base nazionale;
viii. possibilità di convertire, tramite la piattaforma, eventuali budget welfare anche in buoni per il carburante (ove previsto dalla normativa vigente) per cui la rete dovrà garantire una rete di stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti per auto.

L'inottemperanza a quanto previsto dal presente art. 5, oltre all'applicazione delle penali previste dall'art. 8 del Capitolato, può essere causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà, inoltre:

- garantire la tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 13/8/2010, n. 136, il rispetto della normativa fiscale e contributiva, e la produzione di reportistica periodica, con evidenza dei consumi e delle prestazioni erogate;
- fornire un'unica piattaforma gestionale che consenta a SITRASB S.p.A. e ai dipendenti di accedere sia ai buoni pasto sia ai servizi di welfare;
- assicurare un servizio di assistenza tecnica e customer care dedicato.

ART. 6 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale potrà essere fatturato dall'Appaltatore con cadenza mensile posticipata.

Le fatture dovranno riportare:

6.1 Buoni pasto elettronici

- il numero totale dei buoni pasto emessi;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore unitario;
- lo sconto ottenuto applicando la percentuale di sconto contrattuale al controvalore totale;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito all'Appalto;
- l'assoggettamento all'aliquota Iva nella misura stabilita dalla legge.

6.2 Servizio Piano Welfare aziendale

- il numero di servizi erogati;
- eventuali commissioni di cui all'art. 1.2 e tutte le spese relative al servizio oggetto del contratto, inerente e conseguente alla prestazione del Servizio;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito all'Appalto;

- l'assoggettamento all'aliquota Iva nella misura stabilita dalla legge.

Il corrispettivo è quantificato a misura e, pertanto, è corrisposto solo ed esclusivamente in considerazione dell'effettivo ammontare di quote welfare fruite dai dipendenti di SITRASB S.p.A.

Tutte le fatture emesse dovranno riportare l'IVA esposta e l'annotazione "Documento soggetto a scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72" (il *meccanismo split payment sarà comunque applicato anche in assenza di detta annotazione).*

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti saranno subordinati alle verifiche:
- di regolarità degli importi fatturati;
- di regolarità contributiva (DURC).
- di regolarità fiscale (verifica Agenzia delle entrate)

Ai termini di pagamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 7 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011 e successivi aggiornamenti.

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40/2008, SITRASB S.p.A. è tenuta all'obbligo di verificare l'eventuale situazione di inadempienza nei confronti dell'erario di tutti i destinatari di pagamenti per prestazioni il cui valore superi euro 10.000,00 (€ diecimila/00).

ART. 8 – PENALITÀ

Per prestazioni non effettuate, o effettuate in maniera difforme dalle prescrizioni del presente Capitolato, e comunque in caso di inadempimento rispetto alle obbligazioni in capo all'Appaltatore, SITRASB S.p.A. si riserva di applicare le seguenti penali.

1. Per ogni inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal Capitolato o dal Contratto, potrà essere applicata una penalità variabile tra € 50,00 e € 200,00, per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale verranno contestati per iscritto, tramite lettera trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata all'Appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni successivi alla data di notifica di cui sopra. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di SITRASB S.p.A., ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito, SITRASB S.p.A. potrà procedere all'applicazione della penale, trattenendone l'importo dal successivo pagamento previsto.
3. SITRASB S.p.A. avrà facoltà di applicare le penali mediante trattenuta sull'importo delle fatture presentate o mediante escussione della cauzione definitiva.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. É fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali comminate ai sensi del presente articolo non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 9 – LIMITAZIONI AL SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto all'Appaltatore di affidare in subappalto le prestazioni principali oggetto del presente appalto, relative all'emissione, gestione e rendicontazione dei buoni pasto e dei servizi di welfare, in quanto aventi natura strettamente fiduciaria e soggette a specifici requisiti di autorizzazione.
2. È consentito, previa autorizzazione di SITRASB S.p.A. ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'affidamento in subappalto di attività accessorie o strumentali (es. servizi informatici di supporto, assistenza utenti, logistica o stampa materiali).
3. È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.
4. Ogni patto o atto contrario alle disposizioni di cui sopra è nullo.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore ha l'obbligo di costituire in favore di SITRASB S.p.A. una cauzione definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità e secondo le misure previste dall'art. 117 del Codice.

La cauzione definitiva deve essere conforme allo schema-tipo approvato con decreto ministeriale del 16 settembre 2022, n. 193.

La cauzione definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Capitolato e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme dovute a titolo di penale o di quelle pagate in più all'Appaltatore rispetto a quanto spettantegli, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; la garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei Servizi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere valida e, se del caso, a rinnovare la cauzione definitiva, dandone evidenza alla Società mediante dimostrazione del pagamento dei relativi premi, per tutta la durata dell'Appalto.

La cauzione definitiva deve essere reintegrata, nella misura legale di cui all'art. 117 del Codice, ogni volta che SITRASB S.p.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Capitolato.

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei Servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI (esclusi i tabacchi).

La revisione prezzi potrà essere richiesta, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale mediante apposita istanza da trasmettere alla Società.

L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria volta accertare l'avvenuto incremento delle singole voci di costo e della manodopera.

ART. 12 – RISOLUZIONE

SITRASB S.p.A. può risolvere il contratto d'appalto senza limiti di tempo se si verifichi una delle condizioni contemplate nell'art. 122, commi 1 e 2, del Codice.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona esecuzione dei Servizi.

Costituiscono comunque grave inadempimento dell'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile:

- la perdita dei requisiti di cui all'art. 131, comma 2, del Codice;
- la violazione dell'obbligo di garantire la fruizione del Servizio sostitutivo di mensa attraverso la rete dedicata di esercizi convenzionati offerta in gara;
- il superamento della soglia massima consentita per l'applicazione delle penali;
- la violazione della disciplina dettata in tema di subappalto e cessione del contratto;
- l'omessa costituzione e/o reintegrazione della cauzione definitiva entro il termine indicato nella richiesta di SITRASB S.p.A.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, fatte salve le decurtazioni degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

ART. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13, del Regolamento (UE) 679/2016, la SITRASB S.p.A., informa che i dati personali acquisiti in ragione dell'esecuzione del presente saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per le finalità connesse al rapporto disciplinato dal contratto stesso e per i relativi adempimenti di legge (anche in relazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro). Tali finalità rappresentano quindi la base giuridica del trattamento e l'acquisizione dei dati è il presupposto indispensabile per lo svolgimento del rapporto contrattuale.

I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni incaricati di svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità per adempiere ad obblighi legislativi, regolamentari e contrattuali nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica per la corretta esecuzione del presente rapporto. I dati saranno trattati dalla SITRASB S.p.A. per 10 anni.

Si precisa che SITRASB S.p.A. pone in atto le necessarie misure di carattere organizzativo, fisico e logico, atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

L'interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti ai sensi previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi alla SITRASB S.p.A. - Via Chambéry n. 51 - 11100 AOSTA, e-mail sitrasb@sitrasb.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della privacy è raggiungibile all'indirizzo dpo@sitrasb.it.

Inoltre, qualora lo ritenesse opportuno in relazione al trattamento dei Suoi effettuato dalla SITRASB S.p.A., ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ART. 14. - ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto del D.lgs. 231/01 e s.m.i. e a tal fine s'impegna ad astenersi da comportamenti e condotte idonei a configurare ipotesi di reati e ad attuare, ove necessario, procedure atte a prevenire le violazioni di cui al decreto medesimo.

Inoltre, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che SITRASB S.p.A., in ottemperanza al D.lgs 231/01, si è dotata di un codice etico e che lo stesso è consultabile sul sito aziendale www.letunnel.com.

L'Appaltatore s'impegna inoltre ad informare immediatamente SITRASB S.p.A. qualora riceva, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente della stessa SITRASB S.p.A. richieste che potrebbero costituire fattispecie di reato ai sensi del richiamato decreto e delle leggi vigenti nel territorio dello Stato.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le violazioni da parte dell'Appaltatore di tali impegni verranno considerate come inadempienze contrattuali gravi e determineranno la risoluzione del rapporto contrattuale a seguito di semplice comunicazione della SITRASB S.p.A. a mezzo PEC, fatto salvo, in ogni caso ed anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, il risarcimento dei danni arrecati a SITRASB S.p.A. dalla violazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.